

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA



AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2016

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'Assemblea di Zona nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto e si prefigge di creare le condizioni di partecipazione idonee onde permettere ai soci adulti di maturare una piena e consapevole azione di corresponsabilità e condivisione delle scelte educative, di impegno politico e sociale dell'Associazione e della Zona di Treviso.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento ed in conformità con quanto disposto dallo Statuto si intendono per:

–Soci adulti (Statuto Art.6): i Capi, gli adulti in formazione, i Capi temporaneamente non in servizio e gli Assistenti Ecclesiastici. L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:

- dell'appartenenza ad una comunità capi o ad una struttura associativa;
- dell'adesione al Patto associativo.

–Capi: (Statuto Art.7): tutti coloro che hanno conseguito la Nomina a capo e svolgono un servizio che può essere:

- Il servizio educativo rivolto ai soci giovani;
- Ogni altro servizio associativo a sostegno dell'azione educativa;

–Adulti in formazione (Statuto Art.7): coloro che svolgono un servizio e stanno compiendo il proprio percorso formativo e fanno servizio a qualsiasi livello compiuto l'iter specifico di formazione.

–Capi temporaneamente non in servizio (Statuto Art. 8): capi che per due anni, come da Regolamento, non svolgono servizio in associazione;

–Assistenti ecclesiastici (Statuto Art.9): sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione;

–Consiglio di Zona (Statuto Art 28): Ne fanno parte: i componenti il Comitato di Zona; i capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona; con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona;

–Comitato di Zona (Statuto Art 29): Ne fanno parte: una Responsabile ed un Responsabile, un Assistente ecclesiastico; da tre a otto capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre Branche. Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

–Responsabili di Zona (Statuto Art 30): Compiti dei Responsabili di Zona sono convocare l'Assemblea di Zona, convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona.

Art. 3 - Composizione dell'Assemblea di Zona

(Statuto Art.27) L'Assemblea di Zona è composta da tutti i soci adulti censiti nella Zona. Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto e elettorato attivo.

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria ed esprime indirizzi attraverso mozioni e raccomandazioni.

- Approva il Progetto di Zona e verifica quello giunto a scadenza;
- Stabilisce il numero di componenti del Comitato;
- Elegge i responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona tra "capi" e "capi temporaneamente non in servizio" censiti nella Zona (in mancanza di questi si faccia riferimento all' Art.14 bis di questo Regolamento);
- Discute le linee del Progetto Regionale;
- Delibera in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea

(Statuto Art.27) L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno in sessione ordinaria; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

L'Assemblea di Zona può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Zona o di almeno 1/5 dei soci adulti censiti in zona.

In tale ipotesi i Responsabili di Zona non possono disattenderne la convocazione.

Art. 5 - Ordine del giorno

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche i tempi d'inizio e conclusione dell'Assemblea e gli eventuali documenti preparatori. L'ordine del giorno viene compilato dai Responsabili di Zona, sentito il Consiglio di Zona e il Comitato.

Ogni Comunità Capi o singolo socio adulto non censito in Comunità Capi può richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse, purché siano presentati in tempo utile per essere inseriti nell'ordine del giorno (30 giorni prima della data dell'Assemblea) ed abbiano il parere favorevole dei Responsabili di Zona, sentito il Consiglio di Zona e il Comitato.

Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'Ordine del giorno salvo che una particolare urgenza lo esiga. In questo caso deve essere espresso preventivo assenso da parte dell'Assemblea con votazione della "mozione d'ordine" del presidente che riporti la maggioranza del la metà più uno dei soci adulti presenti.

Art. 6 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in sessione ordinaria con la rappresentanza del 80% dei Gruppi della Zona e del 50%+1 dei soci adulti della Zona.

Tale rappresentanza va verificata entro l'ora successiva a quella fissata per l'ora di convocazione.

Sono ammesse fino a due deleghe di rappresentanza per gruppo. Per ogni Assistente Ecclesiastico censito è prevista la possibilità di una delega aggiuntiva. Esse vanno rilasciate in forma scritta al Capo Gruppo e vanno esibite e depositate contestualmente alla consegna della scheda di partecipazione la quale deve essere compilata con i soci adulti del Gruppo.

La verifica del quorum necessario per la validità della Assemblea viene effettuata sulla base di schede di partecipazione che devono essere compilate da parte di ogni Comunità Capi e che vengono consegnate all'inizio della assemblea.

Qualora non si raggiunga il quorum necessario, i Responsabili di Zona possono riconvocare l'Assemblea nel rispetto delle forme indicate nell'art.5 e con lo stesso ordine del giorno. All'ordine del giorno potranno essere inseriti altri argomenti nelle forme e nei termini di cui all'art.5.

Art. 7 - Nomina del Presidente, del segretario, del Collegio degli scrutatori e del Comitato Mozioni

All'inizio dei lavori l'Assemblea procede, su proposta dei Responsabili di Zona e con voto palese, alla nomina:

- del Presidente dell'Assemblea;
- del Segretario;
- del Comitato Mozioni, composto da almeno tre persone
- del Collegio degli Scrutatori, composto da almeno due persone.

Art. 8 - Compiti del Presidente

Compito del Presidente è:

- Dichiarare la validità dell'Assemblea;
- Favorire il miglior funzionamento dell'Assemblea, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto Associativo.

Il Presidente regola la discussione e la votazione su proposte mozioni e raccomandazioni, assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta necessaria.

È facoltà del Presidente altresì concedere la parola anche a persone che non fanno parte dell'Assemblea, sentiti i Responsabili di Zona.

Le decisioni del Presidente, purché non in contrasto con il presente Regolamento e con lo Statuto Associativo, sono definitive ed insindacabili.

Art. 9 - Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea e di consegnarlo ai Responsabili di Zona per la divulgazione ai Gruppi.

Art. 10 - Compiti del Comitato Mozioni

Il Comitato Mozioni ha il compito di accogliere, ordinare e comunicare all'Assemblea le mozioni e raccomandazioni presentate.

Il Comitato Mozioni, d'intesa con i proponenti, potrà suggerire delle modifiche formali o destinate a chiarire il senso delle mozioni stesse, coordinando tra loro eventuali mozioni di contenuto analogo al fine di fornire testi analoghi.

Art. 11 - Compiti del Collegio degli Scrutatori

Il Collegio degli Scrutatori ha il compito di accertare l'esito delle votazioni palesi e di quelle a scrutinio segreto. Per queste ultime procede allo spoglio delle schede e verbalizza il risultato da allegarsi al verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario.

Art. 12 - Mozioni e Raccomandazioni

Coloro che intendono proporre mozioni e raccomandazioni su argomenti all'ordine del giorno, devono depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni entro un termine temporale, che deve essere comunicato dal Presidente dell'Assemblea all'apertura della stessa.

- Mozione: è la richiesta presentata da uno o più membri, intesa a promuovere una deliberazione specifica dell'Assemblea di Zona;
- Raccomandazione: è un consiglio, una esortazione, una segnalazione fatta per favorire o appoggiare in modo particolare qualcosa affinché non venga disattesa;
- Mozione d'ordine: s'intende una proposta procedurale volta a modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno o lo svolgimento dell'Assemblea.

Il dibattito relativo a mozioni e raccomandazioni è limitato:

- all'illustrazione da parte del proponente;
- ad un solo intervento a favore e ad un solo contrario, salvo diversa indicazione del Presidente;

Il testo delle mozioni può essere votato per punti (Reg. Ass. Reg. Veneto Art. 15)

Le mozioni e le raccomandazioni vengono approvate con del 50% + 1 dei presenti al momento del Voto.

Art. 13 – Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto (50% + 1 dei presenti al momento del voto).

Ogni iscritto ha diritto per sé ad un solo voto. La delega di cui all'art.7 estende al rappresentante il diritto di voto attribuito ai rappresentati. Le votazioni avvengono per alzata di mano mentre le votazioni relative alle cariche elettive persone avvengono a scrutinio segreto.

Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente, sentito il Collegio degli Scrutatori.

Art. 14 - Candidature a cariche elettive

Le candidature per la nomina dei Responsabili di Zona e dei componenti del Comitato di Zona possono essere presentate da ogni componente l'Assemblea.

Vanno accettate anche autocandidature di qualsiasi Capo e Capi temporaneamente non in servizio della Zona disponibile al ruolo.

Alla scadenza del mandato d'ogni membro del Comitato di Zona, il Comitato stesso potrà adoperarsi perché vi sia almeno una candidatura per ogni posto da coprire e perché questa sia presentata al Consiglio di Zona.

Le candidature dovranno essere presentate entro il termine temporale fissato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea.

Nell'ipotesi d'elezione con più candidati allo stesso ruolo qualora non si raggiungano la maggioranza del 50% + 1 dei capi iscritti si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nella prima tornata elettorale.

Art. 14 bis - Candidature a cariche elettive – bis

Nel caso in cui:

- Il ruolo di Componente del Comitato di Zona sia vacante;
- Non ci siano altri candidati eleggibili

Si può procedere alla votazione e alla successiva nomina a membro del Comitato di Zona di un qualsiasi Socio Adulto censito in Zona che abbia almeno partecipato al Campo di Formazione Associativa e che entro i termini previsti faccia richiesta di nomina a Capo;

Art. 15 - Durata delle cariche elettive

(Statuto Art. 13) Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.

Gli incarichi di membro eletto o nominato di Comitati, Commissioni e Collegi e Settori non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 16 - Interpretazione del presente Regolamento

L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, in modo insindacabile, ai Responsabili di Zona per la fase di convocazione e al Presidente dell'Assemblea durante i lavori assembleari.

Art. 17 - Modifica del presente Regolamento

Per la modifica del presente Regolamento, dopo la presentazione delle modifiche al Consiglio di Zona, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti al momento della votazione.

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore dall'Assemblea successiva a quella di presentazione.

Le modifiche presentate non hanno efficacia retroattiva.

Art. 18 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiama allo Statuto Associativo e al Regolamento dell'Assemblea Regionale del Veneto, limitatamente alle parti ad esso applicabili.

Il presente Regolamento è stato approvato dai soci adulti della Zona di Treviso riuniti in Assemblea a Mignagola di Carbonera (TV) il 25 novembre 2016.